

CIRCOLARE N. 9/2016

Besana Brianza, 28 Dicembre 2016

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

La conversione in legge del Decreto 193/2016 ha apportato importanti novità alla definizione agevolata dei ruoli di Equitalia.

Sotto il profilo dei debiti interessati alla sanatoria, la definizione è stata riconosciuta **ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016** (in precedenza fino al 2015) che riguardano cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate / Dogane e Monopoli e avvisi di addebito dell'Inps.

La possibilità di estinguere il debito, **senza sanzioni e interessi**, effettuando il **pagamento integrale, o in rate** sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo, riguarda le somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Per effetto di quanto previsto in sede di conversione, la definizione agevolata:

- può **riguardare il singolo carico** iscritto a ruolo / affidato. È quindi ammessa la definizione parziale;
- interessa anche i carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del **Codice della strada** la definizione agevolata si applica **limitatamente agli interessi**.

Il beneficio in esame spetta anche ai soggetti che **hanno già pagato parzialmente**, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano **effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016**. Tuttavia non si possono scomputare le somme eventualmente pagate a titolo di sanzioni e interessi di mora.

L'Agente della riscossione, come stabilito in sede di conversione, fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili:

- presso i propri sportelli;
- nell'area riservata del proprio sito Internet.

Entro il **28.2.2017**, l'Agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento / atto di accertamento esecutivo / avviso di addebito.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata **non può essere richiesta** per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE Euratom e l'IVA riscossa all'importazione;
- recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

In sede di conversione l'esclusione è stata estesa anche alle **"altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali"**.

MODALITA' DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'**apposita dichiarazione da effettuare**:

- **entro** il termine fissato, in sede di conversione, al **31.3.2017**;
- utilizzando l'**apposito nuovo modello "DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata"**, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it.

Il modello dell'adesione può essere presentato alternativamente:

- direttamente presso gli sportelli di Equitalia;
- via posta elettronica ordinaria o certificata (PEC) alle direzioni regionali di riferimento (ad esempio per la Lombardia l'indirizzo mail è adesione.lombardia@equitaliariscossione.it mentre quello PEC è adesione.lombardia@pec.equitaliariscossione.it), allegando un documento di identità.

La presentazione può essere delegata, compilando l'apposita sezione contenuta nel modello.

Nella dichiarazione va indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Come disposto in sede di conversione, **entro il 31.3.2017** il contribuente può **integrare la dichiarazione** presentata anteriormente a tale data.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

In sede di conversione:

- è stato fissato al **31.5.2017** il termine entro il quale l'Agente della riscossione comunica al debitore l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza;
- sono state riviste le modalità di pagamento delle predette somme. In particolare è previsto che:
 - il **70%** di quanto dovuto va versato **nel 2017** e il restante **30%** va versato **nel 2018**;
 - il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in **rate di pari ammontare**, nel numero **massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018**. Il numero massimo di rate passa quindi da 4 a 5.

La scadenza delle singole rate è così individuata:

Anno	Scadenza rate
2017	Luglio, settembre, novembre
2018	Aprile, settembre

Va evidenziato che, in caso di versamento rateale, **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista per l'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente. In sede di conversione è stato tuttavia previsto che detta preclusione alla rateizzazione **non opera**, "*limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere*" al 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) qualora, **alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, siano trascorsi meno di 60 giorni** dalla data di notifica della cartella di pagamento / accertamento esecutivo / avviso di addebito.

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché, come disposto in sede di conversione, nelle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, è applicabile la disciplina dei **crediti prededucibili**.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Sono previste le seguenti modalità di versamento delle somme dovute per la definizione agevolata dei ruoli:

- domiciliazione sul c/c bancario - tale scelta va specificata dall'interessato nell'apposito mod. DA1 utilizzabile per l'istanza di definizione in esame. In tal caso Equitalia trasmetterà all'interessato, unitamente alla "Comunicazione di adesione", il modulo per attivare l'addebito in conto presso la banca;
- bollettini precompilati - l'Agente della riscossione provvederà ad allegare i bollettini precompilati alla comunicazione inviata al debitore, se quest'ultimo non ha richiesto di eseguire il versamento con la modalità di cui al precedente punto;
- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

Sul sito (in continuo aggiornamento) sono state previste altre modalità (presso una banca o con il proprio home banking, gli uffici postali, i tabaccai, i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick).

Non essendo previsto il versamento tramite il mod. F24, al contribuente non risulta possibile compensare le somme dovute per la definizione agevolata dei ruoli con i crediti tributari a disposizione.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, nonché, come disposto in sede di conversione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza successivamente al 31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;
- l'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

ESTENSIONE ALLE SOMME DOVUTE AGLI ENTI LOCALI

In sede di conversione, la definizione agevolata è stata prevista anche relativamente alle **somme riferite ad entrate**, anche tributarie, **di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni**, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, **notificate dal 2000 al 2016** da parte dell'Ente / Concessionario incaricato della riscossione. A differenza della sanatoria nazionale, quella locale prevede l'abbandono delle sole sanzioni e non anche degli interessi di mora.

E' tuttavia necessario un apposito atto a contenuto normativo (regolamento comunale) che preveda "**l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate**", da adottare entro il 31.1.2017 (60 giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione). Detto atto deve altresì stabilire:

- il numero di rate e la relativa scadenza, non oltre il 30.9.2018;
- le modalità di manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini di presentazione dell'istanza, nella quale dovranno essere indicati il numero di rate nonché la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, con l'assunzione dell'impegno alla relativa rinuncia;
- il termine di trasmissione al debitore, da parte dell'Ente / Concessionario incaricato della riscossione, della comunicazione riportante le somme dovute, le rate e la relativa scadenza.

Se l'ente decide di avvalersi di tale facoltà, nei 30 giorni successivi ne dà notizia sul suo sito istituzionale.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o singola rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

Il beneficio in esame **non può essere richiesto** per le medesime somme per le quali è esclusa la definizione agevolata dei ruoli (recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, ecc.).

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione dell'istanza di definizione sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto della stessa.

I clienti interessati alla presente disposizione sono invitati a contattare l'ufficio entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2017

L'ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

ELBE SRL

